



Comune di Modena



Corpo di Polizia Municipale  
U.O.S. CIRCOLAZIONE STRADALE

21 Novembre 2008

Prot. 146999 IX.02

**TESTO COORDINATO ORDINANZA Z.T.L. prot. g. n. 10900 del 31.3.1998  
modificata dalle successive ordinanze prot. n. 3381 del 30.1.1999, Prott.G. n.106679 del  
5.8.2000/2000, 171314 del 20.12.2000, 80564 del 27 giugno 2001, 110648 del 20 agosto 2002, 24961  
del 20.2.2003, 45719 del 3.4.2003, 162973 del 28.11.2003 e del 37939 del 28.4.2004, n. 22296 del  
20.12.2007**

## IL DIRIGENTE

Vista la precedente ordinanza sindacale prot. PM n. 10900/98 del 31.3.98 che disciplina la circolazione nella zona a traffico limitato del Centro Storico ed in vigore, ai sensi della successiva ordinanza prot. n. 33796/98 del 19.9.98 dal 1.10.98 per le tipologie di autorizzazione di cui ai punti B7 e B8 della medesima ordinanza e dal 1.1.99 per le restanti tipologie di autorizzazione;

Richiamate le motivazioni descritte nella premessa della deliberazione del Consiglio Comunale n. 783 del 19.5.1989, approvata ai sensi della Legge 24.3.1989 n. 122, con la quale vengono definite l'area pedonale e la zona traffico limitato del centro storico;

Vista la delibera della Giunta Comunale N° 325 del 3/6 2008;

Preso atto che le predette ordinanze contengono i provvedimenti inerenti la circolazione stradale nel centro storico adottati nel corso del tempo, al fine di contenere gli effetti negativi, determinati dal traffico per il numero di veicoli circolanti, dalle condizioni atmosferiche e dalla congestione viaria con grave danno per le persone, oltre che per il patrimonio architettonico e artistico del centro storico. Trattasi di provvedimenti di limitazione alla accessibilità al centro storico ed alla sosta nella zona a traffico limitato che variano in relazione alla categoria di utenti (residenza, attività culturali, attività commerciali e artigianali, pedoni) e alle esigenze di mobilità e di sicurezza degli stessi e dei cittadini in generale. Detti provvedimenti garantiscono una accessibilità al centro storico selezionata.

Visto altresì:

- le ordinanze sindacali successive alla n. 10900/98, prot. n. 33796/98 del 19.9.98, prot. n. 3381/99 del 30.1.99, prot.n.106679 del 5.8.2000, prot.n.171314 del 20.12.2002, prot. 80564 del 27.6.2001, prot.110648 del 20.8.2002 che modificano ed integrano la medesima così come rappresentato nel precedente testo coordinato del 22.8.2002
- la propria ordinanza PG 24961 del 20.2.2003 che modifica la precitata ordinanza 10900/98 nella parte relativa alla proprietà del veicolo;
- la propria ordinanza PG 45719 del 3.4.2003 che modifica l'ordinanza sindacale 10900/98 relativamente alla circolazione dei veicoli "car sharing";
- la propria ordinanza PG n. 162973 del 28.11.2003 che modifica l'ordinanza sindacale 10900/98 relativamente alle aree pedonali, alla circolazione dei ciclomotori, motoveicoli e dei veicoli delle imprese artigiane;
- la propria ordinanza PG n. 37939 del 5.5.2004 che modifica l'ordinanza sindacale 10900/98 relativamente alle aree pedonali, alla circolazione dei ciclomotori, dei veicoli delle imprese artigiane e degli operatori commerciali del Consorzio del mercato ortofrutticolo di Via Albinelli;
- la propria precedente ordinanza **PG Prot. 118043** Testo Coordinato Ordinanza ZTL del 23 Settembre 2008

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Servizio di Polizia Municipale e del Servizio Tributi , sentito il parere del Settore Traffico, Viabilità, Trasporti Pubblici;

## O R D I N A

i seguenti provvedimenti:

**A)- AREE PEDONALI - Divieto permanente di transito e di sosta a tutti i veicoli**, esclusi i velocipedi, nelle aree di seguito elencate: Piazza Grande, Piazza della Torre, Via Lanfranco, Calle dei Campionesi, Piazzetta delle Ova, Piazza Mazzini (esclusa carreggiata Nord), Piazza Matteotti, Via del Voltone (con esclusione dell'intersezione con Via Cerca e Via Ramazzini), Via Pomposa, Via Taglio (tratto compreso fra Via Nazario Sauro e Via Castelmaraldo), Via Castelmaraldo (civv. 44 e 46 e tratto compreso fra i civv. dal 49 al 99), Piazzetta Sant'Eufemia (dal civ. 22 al civ. 50 per tutto il piazzale), Piazza XX Settembre, Via dello Zono, Via Castellaro (tratto compreso fra Via Scudari e

Piazza Grande), Vicolo Forni, Piazzale Redecocca, Largo San Giacomo, Piazzale San Francesco, Calle di Luca (nel tratto compreso tra Via Rua Muro e V.le Vittorio Veneto), Vicolo Coccapani, Vicolo Eremita, Vicolo Grazie, Largo Hannover, Largo Porta Bologna (nel tratto compreso fra Corso Adriano e V.le Martiri della Libertà), Piazzetta San Biagio, Via San Vincenzo (nel tratto compreso tra Via Farini e Via Campanella), Via Farini, Largo S. Giorgio, Via Santa Margherita (tratto compreso fra Via Fonteraso e via Del Teatro), Via Goldoni.

**L'accesso alle aree pedonali è consentito:**

- ai veicoli delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso solo in servizio di emergenza nell'area;
- ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno ai veicoli del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) quando l'area pedonale sia la partenza o l'arrivo della corsa-servizio;
- ai mezzi addetti alla pulizia delle strade;
- ai velocipedi.

**A1)** In deroga a quanto sopra la circolazione (transito e sosta) è consentita anche in deroga alle fasce orarie, nel rispetto della segnaletica stradale e **PREVIA** specifica **AUTORIZZAZIONE**:

- ai veicoli autorizzati diretti alle autorimesse o spazi interni di sosta;
- ai veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nelle zone dell'area pedonale (autorizzazione temporanea);
- ai veicoli di residenti o domiciliati nelle zone dell'area pedonale per recarsi alle autorimesse o spazi interni di sosta o per effettuare operazioni di carico scarico nella zona interessata, con sosta di 30 minuti, previa esposizione del disco orario;

**A2)** In deroga a quanto sopra la circolazione (transito e sosta) è consentita nel rispetto delle fasce orarie, **senza specifica autorizzazione** (è sufficiente l'autorizzazione ZTL per carico e scarico):

- ai veicoli diretti ad esercizi commerciali antistanti le zone dell'area pedonale per effettuare operazioni di carico e scarico nella zona interessata, con sosta di 30 minuti, previa esposizione del disco orario.

**B) - ZONA A TRAFFICO LIMITATO - Divieto permanente di transito e di sosta ai veicoli non autorizzati, all'interno della zona sotto delimitata:**

## PERIMETRO

V.le Martiri della Libertà - V.le Rimembranze - P.le Risorgimento Italiano - V.le Vittorio Veneto - Via Berengario - V.le Fontanelli (tratto compreso fra Via Berengario e C.so Cavour) - C.so Cavour: da Via Fontanelli a Via Ganaceto (il tratto compreso tra V.le Fontanelli e Via Ganaceto lato Sud numeri dispari rientra nella Zona a Traffico Limitato), da Via Ganaceto a Via Sgarzeria e da Via Sgarzeria a Via 3 Febbraio 1831 - Via 3 Febbraio 1831 - P.za Roma - C.so Accademia - C.so Canalgrande (tratto compreso fra Corso Accademia e S. G. del Cantone)- Via San Giovanni del Cantone - V.le Caduti in Guerra (tratto compreso fra Via San Giovanni del Cantone e Via Emilia Centro), P.le Sant'Agostino, Via Emilia (tratto prospiciente il parcheggio pubblico di piazzale S'Agostino fino all'entrata parcheggio stesso)

Le suddette vie costituiscono il perimetro della ZTL senza essere ricomprese all'interno.

VIA EMILIA CENTRO (tratto compreso tra Via Rismondo e Corso Canalgrande) e Corso Duomo, divieto di transito eccetto: veicoli elencati al successivo punto B1), veicoli autorizzati per carico scarico dalle ore 7,30 alle ore 10,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30, residenti di Corso Duomo per recarsi alle autorimesse o per effettuare operazioni di carico e scarico dalle 00,00 alle 24,00, ciclomotori in transito su Corso Duomo.

E' consentito inoltre il transito in uscita ai veicoli provenienti dalle Vie Falloppia, Battisti, Torre, Campanella, Modonella e Donzi ed il transito per recarsi alle autorimesse o per effettuare carico scarico da parte dei residenti di Vicolo Squallore dalle 00,00 alle 24,00.";

Da detta zona sono escluse le vie e piazze costituenti l'Area Pedonale, di cui al punto A.

B/bis) - ZONA A TRAFFICO LIMITATO - Divieto permanente di transito e di sosta ai veicoli non autorizzati, come indicati al precedente punto B, integrato come di seguito:

- a) a partire dalla data del 1° Gennaio 2008  
divieto ai veicoli commerciali per il trasporto merci in conto terzi delle categorie N1, N2 e N3, con alimentazione diesel e/o benzina PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive; lo stesso divieto è esteso anche ai veicoli EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, con prima data di immatricolazione superiore a 10 anni.
- b) a partire dalla data del 1° Ottobre 2008  
divieto esteso a tutti gli altri veicoli commerciali (quindi anche quando il trasporto sia ad uso proprio) delle categorie N1, N2 ed N3, con alimentazione diesel/o benzina PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive; lo stesso divieto è esteso

anche ai veicoli EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, con prima data di immatricolazione superiore a 10 anni.

I divieti di cui al presente punto B/bis) non saranno operativi, a partire dalla data indicata:

- per tutti i veicoli già autorizzati alla data del 31 Dicembre 2007 e fino alla naturale scadenza del titolo autorizzativo;
- per i veicoli commerciali adibiti al trasporto delle merci deperibili, quali, ad esempio, frutta ed ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive; ovvero per i veicoli commerciali adibiti al trasporto di prodotti che richiedono la non interruzione della “catena del freddo”;
- per i veicoli destinati al rifornimento delle edicole;
- per i veicoli ad uso speciale caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature

**B1)** In deroga a quanto sopra la circolazione (transito e sosta) è consentita per esigenze di servizio nel rispetto della segnaletica stradale e **SENZA specifica AUTORIZZAZIONE**:

- ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso ( CITYPORTO, *HERA spa*, ATCM, POSTE ITALIANE, TELECOM, AZIENDA USL, AZIENDA POLICLINICO, ARPA, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO); sono compresi anche i veicoli *HERA spa* di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6 per Area Pedonale. ed a t. 16 per Z.T.L. adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani oltre che alle operazioni di pulizia; la sosta dei veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse è consentita solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso;
- il numero dei veicoli identificati dal logo di TELECOM che possono circolare contemporaneamente nella z.t.l. non può essere superiore a 20, a condizione che i veicoli siano stati sottoposti al controllo dei gas di scarico;
- ai veicoli di: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Forze Armate;
- ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;
- ai veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo a ciò strettamente

necessario, qualora espongano l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici (di qualsiasi Provincia) e l'indicazione "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE URGENTE".

- ai veicoli diretti a conferenze stampa che espongono sul parabrezza l'apposito invito o convocazione;

**B2) La circolazione è inoltre consentita, nel rispetto della segnaletica stradale e SENZA specifica AUTORIZZAZIONE:**

- agli autoveicoli e filoveicoli del servizio pubblico di trasporto urbano;
- 
- agli autobus per servizi turistici e per servizi scolastici e didattici per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico dei passeggeri, poi sosta in Piazzale Tien An Men;
- ai taxi e alle autovetture di noleggio con conducente;
- ai velocipedi e ciclomotori (fino a 50cc) di cui all'art 47 c.2 l. a) e art.52 del CdS;
- ai motocicli a 2 ruote (oltre i 50cc) dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle 21,00 e il sabato dalle ore 07,00 alle 14,00; escluso i festivi. Sono esclusi i motoveicoli a 3 e 4 ruote di cui all'art 53 del CdS (motocarrozze, motocarri, ecc...). Si precisa che i motoveicoli a 3 e 4 ruote di cui all'art 53 del CdS (motocarrozze, motocarri, ecc...), in analogia agli autoveicoli, possono essere autorizzati, in relazione alle loro caratteristiche, a condizione che il proprietario sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente ordinanza;
- ai veicoli di clienti diretti alle strutture ricettive( alberghi, hotel, bed and breakfast, ostelli, affittacamere), con possibilità di transito e sosta nelle aree consentite più prossime alla struttura, anche in deroga ai limiti di tempo (disco orario) o al pagamento della sosta, a condizione che sia esposto sul parabrezza, in maniera ben visibile, un contrassegno rilasciato dall'albergatore, secondo le modalità stabilite dalla Polizia Municipale;
- ai carri funebri per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso i luoghi di culto ubicati all'interno della z.t.l.
- ai veicoli dei cortei funebri, purchè i conducenti facciano pervenire, alla Polizia Municipale, entro 48 ore successive all'accesso, comunicazione contenente il luogo del funerale ed i dati identificativi del veicolo;

- ai veicoli in uso alle Agenzie di Onoranze Funebri ( di proprietà delle stesse o dei propri dipendenti/collaboratori) per il disbrigo delle pratiche burocratiche purchè sia fatta pervenire, entro 48 ore dall'accesso, comunicazione alla Polizia Municipale contenente la motivazione dell'ingresso ed i dati identificativi del veicolo;
- ai veicoli di dipendenti e/o collaboratori della A.S.L., di laboratori di analisi e centri medici pubblici e privati che effettuano prestazioni sanitarie al domicilio di persone residenti o domiciliate in ZTL, purchè l'ente, il reparto, il centro o il laboratorio di appartenenza faccia pervenire, entro 48 ore dall'accesso, comunicazione alla Polizia Municipale contenente la motivazione dell'ingresso e i dati identificativi del veicolo.
- ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta detentrici dello speciale contrassegno ai sensi del D.P.R. 24.7.1996 n. 503;
- ai veicoli al servizio di pazienti emodializzati in possesso del contrassegno rilasciato dall'Azienda Ospedaliera di Modena (transito e sosta in Via S.Agostino);
- ai veicoli destinati al servizio di “car sharing” identificati da apposito logo autoadesivo (di cm. 12x7) collocato sul parabrezza anteriore in modo ben visibile.
- ai veicoli che accompagnano presso la propria abitazione donne residenti o domiciliate in ZTL, nella fascia oraria 23.00 – 05.00 purchè sia fatta pervenire comunicazione, alla Polizia Municipale, prima o entro le 48 ore successive all'accesso, contenente le generalità della persona accompagnata, la sua residenza o domicilio, ed i dati identificativi del veicolo;

### **B3) TITOLARE dell'AUTORIZZAZIONE**

Il soggetto che richiede l'autorizzazione deve essere titolare di patente di guida. Lo stesso può essere intestatario di una sola autorizzazione nella quale eventualmente possono essere indicate più targhe alternative.

Non può essere titolare di autorizzazione ZTL colui che è intestatario di autorizzazione rilasciata a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in quanto il relativo contrassegno (di cui al DPR 24.7.1996 n. 503), valido su tutto il territorio nazionale, consente anche l'accesso nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, come indicato al precedente punto B2).

### **B4) PROPRIETA' del VEICOLO (autoveicolo o motoveicolo)**

1) Il soggetto (persona fisica residente o domiciliata in ZTL ) che richiede l'autorizzazione deve essere detentore del veicolo a titolo di:

- proprietà, contratto di locazione finanziaria, noleggio a lungo termine
- uso esclusivo ricevuto in qualità di titolare, rappresentante legale, socio o dipendente di impresa proprietaria del veicolo ; in questo caso il richiedente deve presentare documentazione probante il rapporto diretto con l'impresa oltre che l'attestato dell'impresa relativa all'uso esclusivo del veicolo a favore del richiedente
- coniuge o convivente nell'ambito dello stesso nucleo familiare residente in ZTL

In mancanza delle suddette titolarità, il soggetto che richiede l'autorizzazione deve essere detentore del veicolo per uso esclusivo ricevuto alternativamente

- da parente del richiedente oppure
- da familiare convivente (da stato di famiglia) titolare o rappresentante legale dell'impresa proprietaria del veicolo .

2) La Ditta o persona giuridica che richiede l'autorizzazione deve essere prioritariamente e alternativamente detentore del veicolo a titolo di :

- proprietà, contratto di locazione finanziaria, noleggio a lungo termine;
- uso esclusivo di un solo veicolo , ricevuto alternativamente da:
- titolare, socio , rappresentante legale o dipendente dell'a Ditta (sia individuale che societaria)
- familiare convivente (da stato di famiglia) o parente del titolare o rappresentante legale dell'impresa

In tutte le ipotesi di uso esclusivo del veicolo, alla richiesta di autorizzazione ZTL deve essere allegata la dichiarazione del proprietario del veicolo a favore del richiedente stesso; il veicolo può essere oggetto di autorizzazione ZTL solo quando il richiedente l'autorizzazione non sia già proprietario di veicolo.

Nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del richiedente, sull'autorizzazione è riportato il numero della patente del richiedente, in quanto unico soggetto titolato a circolare in ZTL.

## **B5) PORTATA DEI VEICOLI**

Tutti i veicoli oggetto di autorizzazione devono avere una massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6.

Al di sopra della suddetta portata possono essere rilasciati solo permessi temporanei indicanti il percorso e le condizioni di transito e sosta così come successivamente disciplinato al punto G) della presente ordinanza.

**B6) FASCE ORARIE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI O COSE, *DI FORNITURE*, E PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE.**

**i) Fasce orarie per operazioni di: carico e scarico di merci o cose e *forniture*.**

Le attività di carico e scarico sono consentite previa autorizzazione ai veicoli di massa complessiva sino a 6 t. dal lunedì al venerdì (escluso domenica e festivi) nel rispetto delle seguenti fasce orarie :

**Mattino: dalle 5,00 alle 10,30**

**Pomeriggio: dalle 13,30 alle 16,30**

Nella giornata di sabato le attività di carico e scarico sono consentite solo nella fascia del mattino, salvo le deroghe particolari stabilite nell'ordinanza.

Le operazioni di carico e scarico possono essere autorizzate, su richiesta, esclusivamente dalle ore 5,00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato, ai fornitori di esercizi commerciali e pubblici esercizi, a condizione che sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla ZTL per le sole operazioni di rifornimento, e con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti.

Le operazioni di carico e scarico possono essere autorizzate, su richiesta, dalle ore 13.00 alle ore 19.30 in due pomeriggi a scelta dal lunedì al venerdì, ai titolari di esercizi commerciali non alimentari con sede in ZTL, per le sole operazioni di rifornimento, con obbligo di esposizione del disco orario sino a 30 minuti. Nelle altre giornate devono essere rispettate le fasce orarie generali di cui sopra.

Nella giornata di domenica e festivi possono essere autorizzate le attività di carico e scarico solo nella fascia del mattino dalle 5 alle 10,30 ai fornitori di generi alimentari dei pubblici esercizi, a condizione che sia attestata e motivata la necessità di accedere in ZTL nei giorni festivi per esigenze della clientela."

**ii) Fasce orarie per attività di manutenzione**

L'attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) può svolgersi dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi, nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 18,30; è consentito derogare a quanto sopra in caso di interventi di riparazione di emergenza e per le imprese che devono prestare servizi in orari particolari (esempio pulizie locali)

**B6 bis) FREQUENZA DI CIRCOLAZIONE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI O COSE E *DI FORNITURE***

Le autorizzazioni di cui ai successivi punti B11 bis) e B12) come indicato nei singoli sottopunti, sono rilasciate a condizione che tramite prova documentale (vale a dire note spese, fatture, ricevute,...) sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l.

La “frequente necessità” deve essere intesa nel significato di numero minimo medio di 12 giorni al mese.

Qualora, in relazione alla tipologia dell’attività, la prova documentale anziché da note spese, fatture, ricevute, sia costituita solo da contratti di appalto o simili, questi devono essere presentati nella misura minima di 10.”

Se non è dimostrata tale frequenza, è possibile rilasciare , nell’arco di 1 mese, fino a 10 pass giornalieri, con validità annuale, che consentano di accedere alla ZTL con le modalità previste dall’ordinanza per le categorie interessate.

Il titolare dei pass ha l’obbligo di indicare la targa del veicolo e la data dell’utilizzo.

Per il rilascio dei pass devono essere corrisposte le somme previste per il rimborso spese, e l’eventuale non utilizzo non dà diritto a rimborso.

**B7) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione per raggiungere l’**autorimessa o lo spazio privato di sosta** nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- ai veicoli di proprietà di coloro che, in possesso di patente di guida, hanno la residenza nella zona a traffico limitato del Comune di Modena o hanno il domicilio nella stessa zona, ma la residenza in Comune diverso da quello di Modena, per raggiungere l’**autorimessa o lo spazio privato** entro il quale ricoverare il proprio veicolo. Il domiciliato, oltre a non essere residente nel Comune di Modena, deve essere intestatario o cointestatario di atto di proprietà o di contratto di locazione registrato o di comodato gratuito, oppure componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia dell’intestatario dell’atto o di uno dei contratti predetti oppure parente di primo o secondo grado in linea retta (genitore, figlio, fratello, sorella) o affine di primo grado (coniuge) dell’intestatario o cointestatario di cui sopra. Per i coniugi aventi residenze separate si fa riferimento all’atto di matrimonio.

I veicoli di cui sopra possono sostare su suolo pubblico per 30 minuti previa esposizione del disco orario;

- ai veicoli di coloro che, in possesso di patente di guida, anche se non residenti o domiciliati in z.t.l., dispongono a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito registrato, di una **autorimessa o di spazio privato di sosta**, ubicato nella zona a traffico limitato, per raggiungere il medesimo, entro il quale ricoverare il veicolo.

**B8) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione per raggiungere la **residenza o il domicilio e sostare su suolo pubblico**, nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- ai veicoli di proprietà di coloro che, in possesso di patente di guida, privi di autorimessa o di uno spazio privato di sosta entro il quale ricoverare il proprio veicolo, hanno la residenza nella zona a traffico limitato del Comune di Modena. Ai fini dell'autorizzazione ZTL per residenza oltre alla residenza anagrafica, s'intende anche la "residenza di fatto"; la residenza come dimora abituale effettiva del richiedente l'autorizzazione o anche del già titolare di autorizzazione, può essere verificata mediante sopralluogo della polizia municipale presso la residenza anagrafica e/o verifica presso gli archivi telematici delle intestazioni delle utenze *HERA spa* e dei tributi RSU";
- ai veicoli di proprietà di coloro che, in possesso di patente di guida, privi di autorimessa o di uno spazio privato di sosta entro il quale ricoverare il proprio veicolo, hanno il domicilio nella zona a traffico limitato del Comune di Modena, ma la residenza in un Comune diverso da quello di Modena. Il domiciliato, oltre a non essere residente nel Comune di Modena, deve essere intestatario o cointestatario di atto di proprietà o di contratto, debitamente registrato, di locazione o comodato gratuito oppure componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia dell'intestatario dell'atto o di uno dei contratti predetti, oppure parente di primo o secondo grado in linea retta (genitore, figlio, fratello, sorella) o affine di primo grado (coniuge) dell'intestatario o cointestatario di cui sopra. Per i coniugi aventi residenze separate si fa riferimento all'atto di matrimonio;
- ai veicoli di residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato è consentito sostare in deroga al pagamento del parcometro (o al disco orario) nelle zone limitrofe alla via di residenza o domicilio con esclusione di Via 3 Febbraio, Piazza Roma, Piazza S. Agostino e Piazza Dante; ai residenti di Via Farini e Largo S. Giorgio è consentita la sosta in deroga al pagamento in Piazza Roma;

**B9) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

agli autoveicoli e motoveicoli (salvo quanto previsto al precedente punto B2) muniti di propulsore ad **energia elettrica**; relativamente alla disciplina della circolazione dei veicoli elettrici si rinvia alla specifica ordinanza PG 45069 del 09.04.2008;

- ai veicoli di **medici** di medicina generale, pediatri convenzionati e cardiologi, il cui ambulatorio ha sede entro la z.t.l., nelle ore di apertura dell'ambulatorio, con sosta

nelle aree consentite più prossime; durante la effettuazione delle visite domiciliari nella z.t.l. gli stessi veicoli possono circolare esponendo il contrassegno rilasciato dall'Ordine Provinciale dei Medici e l'indicazione "medico in visita domiciliare urgente";

**B10) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione nel rispetto della segnaletica stradale, **esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì , escluso festivi**, alle condizioni indicate:

- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6, di **artigiani con sede, magazzino o laboratorio nella z.t.l.**, che effettuano attività di manutenzione anche nella ZTL;
- ai veicoli di **artigiani con sede fuori dalla z.t.l.**, per visita alla clientela in z.t.l.;
- ai veicoli di artigiani-impiantisti stagionali con sede fuori dalla z.t.l., che effettuano attività di installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento nella z.t.l.

Ad ogni impresa artigiana può essere rilasciato un numero massimo di 5 autorizzazioni, in relazione al numero dei veicoli disponibili.

Ogni autorizzazione di validità annuale, è assoggettata ad una tariffa di € 100,00 all'anno; resta fermo il versamento a titolo di rimborso spese del contrassegno identificativo l'autorizzazione. La cessazione dell'attività nel corso dell'anno non dà luogo al rimborso della somma versata a titolo di tariffa.

Oltre al contrassegno identificativo dell'autorizzazione ZTL, sul parabrezza del veicolo deve essere esposto il foglio indicante il luogo dell'intervento (indirizzo del cliente) ai fini del controllo da parte della Polizia Municipale; la non esposizione del predetto foglio equivale alla mancata esposizione del contrassegno dal punto di vista sanzionatorio.

Per ciascuna autorizzazione ZTL -manutenzione- (previo pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese) possono essere rilasciati n. 10 pass indicanti la dicitura PRONTO INTERVENTO validi 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno da autocompilare nella data di utilizzo in occasione di interventi di emergenza;

**B11) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione nel rispetto della segnaletica stradale ed **in deroga alle fasce orarie, ma escluso comunque dalle ore 10,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì e nei giorni festivi**, alle condizioni indicate:

- ai veicoli di **rappresentanti ed agenti di commercio** che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella z.t.l. e sostare per l'intera giornata indicata sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, permane l'obbligo di rispettare le fasce orarie;

- ai veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella ZTL e sostare per l'intera giornata indicata sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, permane l'obbligo di rispettare la fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 18,00.
- ai veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella z.t.l. e sostare per le due intere giornate indicate sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, la circolazione (transito e sosta) non è consentita;
- ai veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari di preziosi.

**B11 bis) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione, nel rispetto della segnaletica stradale ed in deroga alle fasce orarie generali, alle seguenti condizioni:

- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6, delle agenzie di recapito espresso o pacchi, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l., per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso comunque dalle ore 13,30 del sabato alle 7,30 del lunedì ed i giorni festivi;
- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6, di **ditte fornitrici di prodotti farmaceutici**, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l., per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti.
- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6, di **fiorai con sede in z.t.l. o se fuori dalla z.t.l. a condizione** che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l., per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso dalle ore 13,30 alle 24,00 dei giorni festivi;
- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6 di lavanderie industriali a condizione che tramite prova documentale sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla ZTL per effettuare le sole operazioni di carico e scarico presso alberghi e pubblici esercizi con sede in ZTL, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma

escluso dalle ore 13,30 alle 24,00 dei giorni festivi;

- ai veicoli di massa complessiva fino a t.6 di: titolari di esercizi commerciali alimentari, di pubblici esercizi, , artigiani nella produzione di generi alimentari con sede in z.t.l., per le sole operazioni di forniture, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, compreso il sabato sino alle ore 13,30 e i giorni festivi dalle ore 05.00 alle ore 10,30. L'estensione della fascia oraria prevista per i giorni festivi, si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità;
- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6, di: **titolari di esercizi commerciali che svolgono anche attività artigianale con sede o laboratorio in z.t.l.**, previa presentazione dell'iscrizione alla CCIAA indicante anche l'attività artigianale e di una piantina catastale del laboratorio, per operazioni di rifornimento e per attività di manutenzione-riparazione, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso comunque dalle ore 13,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì ed i giorni festivi;
- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6, di **artigiani con sede, magazzino o laboratorio nella z.t.l.** è consentita la sosta per 30 minuti previa esposizione disco orario, (escluso dalle ore 13,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì e festivi) per raggiungere sede, magazzino o laboratorio; questo tipo di autorizzazione può essere rilasciata in aggiunta quella tipo "manutenzione" di cui al precedente punto B10), per effettuare attività di manutenzione in ZTL;
- ai veicoli di massa complessiva fino t.6 di **artigiani** che svolgono servizi di **pronto intervento** alla casa ed alle attività terziarie (ascensorista, idraulico, impiantista riscaldamento – raffreddamento – climatizzazione - trattamenti aria, elettricista, fabbro,vetraio, lattoniere, impiantista telefonia – citofonia – microfonia - sicurezza, manutentore macchine ed attrezzature per negozi ed uffici, rilegatore atti notarili), di cui all'apposito elenco fornito dalle associazioni di categoria, per effettuare la loro attività in situazione di contingibilità ed urgenza, con l'obbligo di esposizione del disco orario fino a 90 minuti; nel caso in cui l'impresa artigiana disponga di un numero di veicoli superiore a 8 possono rilasciarsi 2 autorizzazioni;
- ai titolari di autorizzazione ZTL che effettuano attività di **installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento** di cui al precedente punto B10), possono essere rilasciate anche autorizzazioni ZTL "Pronto Intervento" nel numero massimo di 2 per impresa;
- ai veicoli impegnanti nelle attività del **mercato ortofrutticolo al minuto di Via Albinelli, di commercianti appartenenti al relativo Consorzio** per effettuare

operazioni di carico-scarico negli spazi appositamente individuati nei pressi del mercato, nel rispetto della segnaletica stradale (indicante tempi ed orari di sosta); i veicoli in sosta nelle vie Dei Servi, Camatta, Albinelli, Mondatora e Saragozza (piazzetta ingresso personale ex Questura) oltre al contrassegno identificativo dell'autorizzazione ZTL, sul parabrezza anteriore espongono un contrassegno indicante l'appartenenza al Consorzio del Mercato. La mancata esposizione di quest'ultimo contrassegno, sul piano sanzionatorio, è equiparata alla mancata esposizione del contrassegno ZTL;

- ai veicoli dei fornitori delle attività commerciali del **mercato ortofrutticolo al minuto di Via ALBINELLI**, per transitare e sostare per 120 minuti in prossimità del mercato, previa esposizione del disco orario, dal lunedì al venerdì dalle 05,00 alle 10,30 e dalle 13,30 alle 16,30 e il sabato dalle 05,00 alle 10,30 escluso i giorni festivi, salvo le aperture straordinarie concordate con l'Amministrazione Comunale (fascia oraria dalle 5 alle 9,30)

**B12)** PREVIA AUTORIZZAZIONE è consentita la circolazione, nel **rispetto** della segnaletica stradale e delle **fasce orarie** di cui al precedente punto B6) i), e alle condizioni indicate:

- ai veicoli di massa complessiva fino a t. 6, di: **titolari di esercizi commerciali non alimentari ed artigiani che non prestano la propria attività nelle abitazioni civili** come indicato al primo sottopunto B10), **con sede, laboratorio o magazzino ubicato nella z.t.l.**, per le sole operazioni di rifornimento;
- ai veicoli di ditte fornitrici di merci, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l., per le sole **operazioni di rifornimento**;

## C) DEROGHE PARTICOLARI

In deroga alla disciplina precedentemente esposta possono concedersi pass giornalieri od autorizzazioni temporanee per la circolazione in z.t.l. nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- ai veicoli dei testimoni e degli sposi, quando il matrimonio si celebra in Municipio o presso un luogo di culto ubicato all'interno della z.t.l, per un massimo di n. 4 permessi. Qualora il matrimonio si celebri in Municipio il veicolo degli sposi può accedere e sostare, per il tempo della cerimonia, anche in Piazza Grande.

- ai veicoli di coloro che accompagnano **bambini** presso asili nido, scuole dell'infanzia, scuole elementari, ubicate nella z.t.l., per transitare e sostare per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il bambino, previa esposizione di apposita autorizzazione intestata al bambino;
- ai veicoli di coloro che prestano **assistenza a familiari impediti** residenti o domiciliati nella z.t.l., che necessitano di assistenza sulla base di certificato medico, con l'obbligo di esposizione del disco orario per 60 minuti, previa autorizzazione;
- ai veicoli di **parenti ospiti di residenti o domiciliati in ZTL** può essere rilasciata una sola autorizzazione temporanea della durata massima di trenta giorni continuativi non rinnovabili.

#### **D) PERMESSI: pass giornalieri ed autorizzazioni temporanee**

La circolazione nella zona a traffico limitato è consentita ai veicoli ad uso privato, previo rilascio di PASS e pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese per produzione stampati, da apposita deliberazione. Il pass è valido solo ed unicamente nell'arco delle 24 ore giornaliere e viene rilasciato alle stesse condizioni delle autorizzazioni permanenti.

Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee a coloro che hanno necessità occasionali e temporanee, limitate nel tempo di circolare nella z.t.l., per accertate documentate motivazioni, previo pagamento della somma di cui sopra, nonché assolvimento dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. n.642 del 26-10-1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Le autorizzazioni temporanee di norma sono rilasciate per le fattispecie ed alle condizioni previste per le autorizzazioni permanenti dalla presente ordinanza e per una durata limitata a minuti 60, nel rispetto delle fasce orarie.

I permessi di durata superiore e/o fuori delle fasce orarie consentite, possono concedersi soltanto nei casi di comprovate esigenze di carattere sanitario e/o di lavoro, da indicarsi sui permessi medesimi.

Per necessità temporanee di **carico-scarico** di cose possono rilasciarsi pass di durata non superiore a minuti 60, nel rispetto delle fasce orarie.

Nel solo periodo natalizio, con disposizione di servizio, può essere disposto il rilascio di pass in deroga alla 1<sup>a</sup> fascia oraria, per consegna di pacchi natalizi.

Ai **rappresentanti ed agenti di commercio** con occasionali necessità di circolazione della z.t.l. può essere rilasciato un pass nel rispetto delle fasce orarie. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle fasce orarie i rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano preziosi.

Agli **artigiani**, non titolari di autorizzazione annuale, possono essere rilasciati pass giornalieri dal lunedì al venerdì, festivi esclusi dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

L'interessato deve portare in visione la seguente documentazione:

- iscrizione all'Albo tenuto dalla C.C.I.A.A. valida per l'anno in corso;
- carta di circolazione del veicolo per la verifica della massa complessiva a pieno carico.

Sul permesso deve indicarsi il luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa (via, numero civico del cliente).

Gli artigiani che hanno stipulato contratti o convenzioni con ditte o enti o altri soggetti, per l'esecuzione di opere o per attività di manutenzione in z.t.l., possono ottenere il rilascio di permessi nella fascia oraria suddetta di durata fino a dodici mesi, previa presentazione di copia dell'atto stipulato e autodichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di possesso della carta di circolazione.

Agli **artigiani** che svolgono attività ed interventi di manutenzione **“a servizio della casa”** può essere rilasciato in una o più volte il numero di pass giornalieri di cui gli stessi presumono di avere necessità per svolgere la propria attività presso la clientela della zona a traffico limitato; il pass consente di transitare e sostare dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 7,30 alle ore 18,30 nel rispetto della segnaletica stradale; l'artigiano, sul pass indicante la targa del veicolo, ha l'obbligo di inserire l'indirizzo del luogo (via,civico del cliente), l'ora e la data dell'intervento di manutenzione ed il mestiere. Il non utilizzo per qualsiasi motivo da parte del richiedente dei pass già rilasciati non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di rimborso spese.

Agli **artigiani** (anche già titolari di autorizzazione ZTL "manutenzione" ) che devono effettuare **singoli interventi urgenti ed inderogabili di riparazione** al di fuori degli orari prevista per la manutenzione programmata (sia ordinaria che straordinaria) - (es.:perdita di acqua, rottura impianti riscaldamento-raffreddamento), può essere rilasciato un **pass giornaliero in deroga alle fasce orarie di manutenzione (7,30-18,30** dal lunedì al venerdì) in funzione della riparazione del guasto; sul pass, oltre alla durata oraria presunta dell'intervento, dovrà essere indicato il luogo.

Le **macchine operatrici** (carrelli compresi) destinate alla movimentazione di cose o impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico nella z.t.l. possono essere autorizzate temporaneamente come attività di manutenzione.

I veicoli di ditte di **facchinaggio** o di **trasporto**, ditte di **traslochi**, ditte di **spurgo** ed i veicoli adibiti al trasporto di prodotti **combustibili** durante i rifornimenti possono essere autorizzati temporaneamente per effettuare operazioni di carico e scarico senza il rispetto delle fasce orarie.

I veicoli adibiti al trasporto di addobbi floreali o di cose necessarie per lo svolgimento di **feste e cerimonie** possono essere autorizzati temporaneamente senza il rispetto delle fasce orarie.

Per il trasporto di **persone impedite** ai luoghi di cura o visita può essere rilasciato un permesso per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle incombenze in deroga alle fasce orarie.

Al **residente-domiciliato ZTL** che il venerdì pomeriggio chiede di effettuare un cambio targa sull'autorizzazione di cui è già titolare, può essere rilasciato un permesso temporaneo per il nuovo veicolo valido dal venerdì al lunedì successivo, senza il versamento di somme. Ciò trova giustificazione nel fatto che l'Ufficio Autorizzazioni, competente ad effettuare il cambio targa sull'autorizzazione esistente, resta chiuso al pubblico dalle ore 12,30 del venerdì alle ore 8,30 del lunedì.

Per esigenze particolari, o nelle fattispecie non contemplate nella presente ordinanza, possono rilasciarsi pass giornalieri e autorizzazioni temporanee soltanto in caso di rilevanti e comprovate necessità ed in ogni caso nel rispetto dei principi ispiratori del presente provvedimento.

## **E) DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il rilascio delle autorizzazioni permanenti (di norma: senza scadenza per residenti, scadenza locazione per domiciliati e autorimesse o spazi interni di sosta, scadenza biennale per altre categorie) e delle autorizzazioni temporanee superiori a 7 giorni, è subordinato alla effettuazione annuale ed al superamento del controllo obbligatorio di manutenzione degli apparati di alimentazione e di combustione da parte dei proprietari o di coloro che hanno disponibilità dei veicoli e che hanno la residenza o la sede legale nel Comune di Modena, come stabilito dall'apposita ordinanza sindacale (prot. 8570/98 ambiente). Sono esclusi dall'effettuazione del primo controllo dei gas di scarico i veicoli immatricolati da meno di un anno. Le autorizzazioni rilasciate ai proprietari o possessori di autoveicoli con motore diesel sono subordinate alle prove dell'avvenuto controllo dell'opacità dei fumi di scarico, secondo la vigente disciplina (direttiva CEE n. 55 del 22.6.92).

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti punti B7) e B8) limitatamente ai

soli residenti e domiciliati, può avvenire contestualmente al momento della presentazione della richiesta, sulla base di quanto auto dichiarato dal residente o domiciliato relativamente al possesso dei requisiti.

Nel caso in cui le imprese in relazione al numero dei veicoli di cui dispongono richiedano il rilascio di un numero di autorizzazioni superiore a uno, deve seguirsi il criterio di una autorizzazione ogni tre veicoli tenendo conto che su ogni autorizzazione può essere inserito un numero massimo di otto targhe.

L'atto autorizzatorio, rilasciato dalla Polizia Municipale e dal Servizio Tributi, costituisce titolo per il transito e/o la sosta nella zona a traffico limitato nel rispetto della segnaletica stradale esistente. Pertanto devono osservarsi le condizioni in esso indicate. Al fine di consentire l'attività di vigilanza è fatto obbligo di esporre il contrassegno identificativo o l'autorizzazione nel caso in cui non sia previsto il contrassegno, in maniera ben visibile, nella parte anteriore del veicolo.

In caso di furto del contrassegno è necessario presentare denuncia all'Autorità di P.S., al fine di poter richiedere il rilascio di altra autorizzazione. In caso di illeggibilità il contrassegno deve essere sostituito. In caso contrario si configura la mancata esposizione di cui al successivo punto F)-1).

Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, e' fatto obbligo al titolare di restituire all'Ufficio Autorizzazioni della Polizia Municipale la stessa ed il relativo contrassegno identificativo; in caso contrario l'autorizzazione comunque decade per mancanza di requisiti ed il contrassegno non è più valido.

Qualora nell'ambito dei controlli d'ufficio si accerti che non sussistano più dei requisiti di cui sopra, si procede alla revoca dell'autorizzazione e pertanto il contrassegno non è più valido.

## **F) SANZIONI**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689. Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Le stesse sanzioni si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada.

Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche o contraffazione del contrassegno e/o

dell'autorizzazione l'agente accertatore procede al sequestro del contrassegno e/o autorizzazione redigendo l'apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Il termine "modifiche" deve essere inteso nei significati di: alterazione (modifica materiale dell'autorizzazione e/o contrassegno per farlo apparire diverso) o manomissione (modifica dell'autorizzazione e/o del contrassegno mediante collage) o falsificazione (inserire sull'autorizzazione e/o contrassegno dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri).

Il termine "contraffazione" deve essere inteso nel significato di riproduzione che imita in tutto o in parte i dati del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione.

I veicoli lasciati in sosta abusivamente nella zona a traffico limitato sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada. Gli stessi sono restituiti previo rimborso delle spese di intervento e custodia.

#### Sanzioni pecuniarie:

1. la mancata esposizione o l'esposizione parziale (che non consente la lettura dei dati in esso contenuti) del contrassegno identificativo sul parabrezza anteriore del veicolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Si concretizza la mancata esposizione del contrassegno anche nel caso in cui lo stesso contenga targhe alternative e non sia esposto sul veicolo al momento dell'accertamento. La non esposizione del foglio indicante il luogo (indirizzo del cliente) di lavoro dell'artigiano (punto B10) e del contrassegno indicante l'appartenenza al Consorzio del Mercato (punto B11 bis) dal punto di vista sanzionatorio sono equiparate alla mancata esposizione del contrassegno autorizzativo ZTL ."
2. l'utilizzo improprio (es.:uso su altro veicolo, circolazione in ztl di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ztl, circolazione in ztl per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ztl) dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
3. l'uso di fotocopie del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00;
4. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di autorizzazione;
6. l'assenza di autorizzazione è soggetta alle sanzioni previste dal Codice della Strada (artt. 7 e 158);
7. il rilascio da parte dell'albergatore del contrassegno di cui al punto B2) della presente ordinanza a soggetti che non sono clienti dell'albergo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00;

8. l'utilizzo improprio (es.: su altro veicolo, di sabato o in giorni festivi, la non compilazione, circolazione in ztl di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ztl, circolazione in ztl per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ztl, l'accertata inesistenza di lavori in corso, altri motivi) dell'autorizzazione tipo "artigiani" di cui al punto B 10) della presente ordinanza e del pass rilasciato all'artigiano che svolge attività ed interventi di manutenzione "a servizio della casa", è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00;
1. l'uso di fotocopie del pass rilasciato all'artigiano che svolge attività ed interventi di manutenzione "a servizio della casa", è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00; l'agente accertatore procede al ritiro della fotocopia."

#### Sanzioni accessorie:

1. nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al contrassegno e/o all'autorizzazione l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e o del contrassegno e/o autorizzazione modificata;
2. in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente atto, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro dell'autorizzazione e/o del contrassegno. Per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Nei casi di ritiro e/o sospensione la restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio;
3. dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione;
4. relativamente al servizio di pronto intervento alla casa ed alle attività terziarie da parte di imprese artigiane di cui al precedente punto B11 bis), il mancato rispetto degli impegni assunti dagli aderenti all'apposito Albo, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità oggettiva, ovvero l'utilizzo improprio dell'autorizzazione ZTL, determina la decadenza dall'Albo e la conseguente revoca dell'autorizzazione ZTL oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ordinanza che disciplina la circolazione nella ZTL del centro storico.
5. In caso di decadenza dall'Albo, la richiesta di nuova adesione non potrà essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla decadenza stessa.
6. In caso di recidiva, per mancata esposizione del foglio indicante il luogo di lavoro dell'artigiano o per inesistenza sul posto di lavori in corso, si applica la sanzione

accessoria della revoca dell'autorizzazione e del contrassegno Per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per tre volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

## G) CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PORTATA SUPERIORE A T. 6

1. La circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a T. 6, per effettuare operazioni di carico e scarico di merci o cose, può avvenire previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, nella quale sono indicati il percorso e le condizioni alle quali deve avvenire il trasporto;  
la richiesta deve pervenire alla Polizia Municipale con un anticipo di almeno un giorno lavorativo rispetto alla data presunta del trasporto, al fine di predisporre l'eventuale servizio di scorta tecnica al transito; **per i casi previsti dai successivi punti 3, 4 e 5 la richiesta deve pervenire alla Polizia Municipale con un anticipo di almeno 7 giorni;**  
le autorizzazioni temporanee sono rilasciate direttamente dalla Polizia Municipale mentre quelle permanenti sono rilasciate dalla Polizia Municipale previo parere tecnico del Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità.
2. nella Z.T.L. il trasporto deve avvenire secondo percorsi tassativi, definiti in ogni singola autorizzazione tenendo conto delle condizioni di transito evidenziate nella planimetria relativa al “progetto di percorribilità delle strade del centro storico da parte dei mezzi pesanti” e successive modifiche ed integrazioni;
3. la circolazione su vie e piazze con pavimentazioni speciali quali: ciottolo, lastre di pietre o simili, può avvenire nel rispetto delle modalità indicate ai precedenti punti 1) e 2) può essere consentita ai veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a T. 10, o a T. 16 a condizione che siano utilizzate le travi di ripartizione del carico; la circolazione, in dette vie, ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 16 T. ma comunque non superiore a 22 T. può essere consentita previo parere tecnico del Settore Lavori Pubblici Logistica e Manutenzione;
4. al di fuori del caso indicato al precedente punto 3), la circolazione di mezzi pesanti nella Z.T.L. può avvenire nel rispetto delle modalità indicate ai precedenti punti 1) e 2) e può essere consentita solo ai veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a T. 18 eccetto le vie ove, ai sensi della planimetria sopracitata, è consentita la circolazione a veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a T. 18, ma comunque non superiore a T. 22 previo parer tecnico del Settore Ambiente e Protezione Civile;

5. in relazione al tipo di attività o al carico trasportato o da trasportare, la circolazione può essere consentita anche ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore ai limiti indicati ai precedenti punti 3) e 4) nei seguenti casi tassativi:

trattori in manifestazione, autobotti spurgo, autocisterne combustibile, carrigru, attrezzature spettacoli teatrali e simili (dirette presso Teatri), attrezzature allestimento manifestazioni, travi, putrelle, rifiuti solidi urbani e veicoli di trasporto pubblico collettivo urbano previo parere tecnico del Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità, del Settore Lavori Pubblici Logistica e Manutenzione e del Settore Ambiente e Protezione Civile;

6. eventuali deroghe ai limiti di massa complessiva a pieno carico diverse da quelle indicate al precedente punto 5) devono essere oggetto di apposita ordinanza;

7. il percorso indicato sulle autorizzazioni temporanee, per motivi di sicurezza della circolazione, in via eccezionale, può derogare alla segnaletica stradale a condizione che sia prescritta la scorta;

8. la scorta può essere prevista su indicazione della Polizia Municipale anche quando il percorso autorizzato non preveda deroghe alla segnaletica stradale, qualora sia ritenuta necessaria per la sicurezza del trasporto;

9. i veicoli oggetto del presente punto G), circolanti abusivamente nella z.t.l. del centro storico sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 del Codice della Strada e devono essere immediatamente allontanati.

- di stabilire che l'ordinanza prot. n. 10900/98 nella parte relativa ai rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari ingombranti entra in vigore dal 1 marzo 1999.

Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, ad eccezione dell'attuale normativa vigente in tema di sosta in ZTL degli operatori commerciali standisti del Mercato ortofrutticolo al minuto (sosta in deroga alle fasce orarie - 120 minuti disco orario in prossimità del mercato negli orari di apertura).

La predetta normativa rimarrà in vigore fino alla completa realizzazione di quanto previsto nell'apposito verbale di accordo del dicembre 2003 siglato fra l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio degli operatori del Mercato.

Rimangono in vigore i provvedimenti che disciplinano la circolazione stradale nelle singole vie e piazze e che non sono in contrasto con la presente ordinanza.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.

Il Dirigente di Settore  
(Dr. Fabio Leonelli)